Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 giugno 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1966, n. 422.

Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero Pag. 3174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1966.

Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle attribuzioni delle Sezioni per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968 Pag. 3175

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1966.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina. Pag. 3181

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1966.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi dei Campionati mondiali bob a due e bob a quattro. Pag. 3181

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tratto della strada statale n. 2 « Cassia » dismesso in seguito alla costruzione di una variante Pag. 3182

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1966.

Soppressione delle Agenzie consolari in Herrin, Milwaukee e Des Moines (S.U.A.) Pag. 3182

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Lactoliofina », flaconcini liofilizzati per uso orale, della ditta La Farmochimica Italiana di Milano. (Decreto di revoca n. 4021/R) Pag. 3182

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.

Estensione degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, al personale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) . . . . Pag. 3183

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Modifica dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma Pag. 3183

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Modifica dello statuto della Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano Pag. 3184

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Modifica dello statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova Pag. 3184

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3185

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Ventimiglia Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Escalaplano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3185

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 3186

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3186

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 3186

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 3186

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3186

Ministero delle finanze:

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° aprile 1966 al 30 aprile 1966. Pag. 3187

Avvertenza . . . . Pag. 3190

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da Paesi terzi e Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi » Pag. 3191

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso. Pag. 3192

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « Nicola Rossi », con sede in Canosa di Puglia (Bari) e sostituzione del commissario governativo. Pag. 3193

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria - Perugia: Approvazione del piano delle zone del comune di Castiglione del Lago. Pag. 3193

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra . . . . Pag. 3193

Regione siciliana - Assessorato sviluppo economico: Approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ed economica nel comune di Palermo . . Pag. 3193

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso a cinque posti di operaio specializzato ed a sei posti di operaio qualificato. Pag. 3194

Ministero della difesa: Concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare . . . . Pag. 3198

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1965 . . . . . . Pag. 3202

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami e titoli a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1963 . . . . . Pag. 3203

Ufficio medico provinciale di Brescia: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . Pag. 3203

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 3203

Ufficio medico provinciale di Pavia: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia . . . . Pag. 3203

Ufficio medico provinciale di Verona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona . . Pag. 3204

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1966, n. **3.**

Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna Pag. 3204

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1966, n. **422.**

Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 1 della succitata legge è sostituito dal seguente:

« La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, numero 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonchè tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralità di contributo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei muti da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente ».

Art. 6.

All'articolo 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonchè alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi ».

Art. 8.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

MORO — CORONA — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1966.

Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle attribuzioni delle Sezioni per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni di legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1957, n. 1208, recante modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1488, con la quale è stata istituita in seno al Ministero dell'industria e commercio la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1262, con la quale il Servizio centrale per l'edilizia scolastica è stato trasformato in Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo della composizione del Consiglio medesimo per il biennio decorrente dalla data del presente decreto;

Ritenuta la necessità di provvedere in base all'art. 1, 3° capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524, alla ripartizione delle attribuzioni tra le Sezioni di detto Consesso e di procedere all'assegnazione dei componenti il Consiglio medesimo alle sei Sezioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

Membri di diritto:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il presidente del Magistrato alle acque;

il presidente del Magistrato per il Po;

i provveditori alle Opere pubbliche;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale delle Foreste;

il direttore generale della Produzione agricola;

il direttore generale del Demanio e dei porti;

il direttore generale del Turismo;

il direttore generale delle Miniere;

il direttore generale delle Fonti di energia e delle industrie di base;

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il direttore dell'ufficio idrografico della Marina militare;

il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

Membri designati dalle Amministrazioni di appartenenza:

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato;

Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;

Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, vice avvocato generale dello Stato;

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Angelini-Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale della Economia e del lavoro;

Bianchi dott. ing. Bruno, consigliere nazionale della Economia e del lavoro;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Biagioli gen. Biagio, generale di Corpo d'armata - Ministero difesa-Esercito;

Castellucci dott. ing. Gilberto, maggiore generale del Genio aeronautico - Ruolo ingegneri;

Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Tolotti dott. ing. Francesco, direttore centrale del servizio impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato;

Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale delle Ferrovie dello Stato;

Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

D'Armini dott. ing. Pietro, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Belgiorno dott. Alberico, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Lucaroni dott. ing. Giorgio, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Fattorini dott. ing. Marcello, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Armani dott. ing. Franco, direttore centrale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Novelli dott. Tommaso, magistrato di Corte di cassazione;

Fossati dott. Mario, Ministero plenipotenziario;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli - Ministero agricoltura e foreste;

Pistella dott. Alessandro, direttore generale dei Miglioramenti fondiari e dei Servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste;

Membri esperti:

Citrini prof. dott. ing. Duilio, ordinario di Idraulica al Politecnico di Milano;

Supino prof. Giulio, ordinario di Idraulica all'Università di Bologna;

Beneo dott. ing. Enzo, direttore del Servizio geologico d'Italia;

Arredi prof. ing. Filippo, ordinario di Costruzioni idrauliche della Facoltà di ingegneria alla Università di Roma;

Morandi prof. dott. ing. Riccardo, incaricato di forma e struttura dei ponti presso la Facoltà di architettura di Firenze;

Piccinato prof. arch. Luigi, ordinario di Urbanistica all'Università di Roma;

Vittorini dott. ing. Marcello, ingegnere;

Orabona prof. dott. ing. Edoardo, preside della Facoltà di ingegneria dell'Università di Bari;

Cestelli Guidi prof. Carlo, incaricato di Scienza delle costruzioni all'Università di Roma;

Greco prof. arch. Saul, ordinario di Elementi costruttivi all'Università di Roma;

Cederna dott. Antonio, esperto di Urbanistica;

Pane prof. arch. Roberto, ordinario di Storia dell'architettura dell'Università di Napoli;

Ferro prof. Guido, ordinario di Costruzioni marittime all'Università di Padova;

Giangreco prof. ing. Elio, ordinario di Scienza delle costruzioni dell'Università di Napoli;

Petrucci dott. Amerigo, designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Art. 2.

Alla nomina, tra gli esperti, del rappresentante designato dall'Unione delle provincie d'Italia si provvederà con separato decreto non appena detto Ente avrà provveduto a designare la terna di cui al punto *t*) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni.

Art. 3.

Per il cennato biennio le attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

SEZIONE 1ª

Edilizia statale e sovvenzionata - Edilizia antisismica - Edilizia scolastica - Edilizia carceraria - Edilizia religiosa - Edilizia alberghiera - Opere edilizie di Enti locali - Studi sui materiali da costruzione.

SEZIONE 2ª

Ponti e strade - Opere igieniche e sanitarie - Opere di consolidamento e spostamento di abitati.

SEZIONE 3ª

Opere marittime - Opere di navigazione interna - Opere idrauliche - Opere di bonifica e di irrigazione - Acquedotti rurali - Opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani - Opere di trasformazione fondiaria ed opere sussidiarie per le quali sia richiesto il parere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

SEZIONE 4ª

Utilizzazione delle acque pubbliche a scopo potabile, irriguo ed industriale - Acque sotterranee - Impianti di produzione di energia elettrica e di energia nucleare - Linee di trasporto e di distribuzione della energia elettrica - Sbarramenti di ritenuta: approvazione progetti e sorveglianza lavori.

SEZIONE 5ª

Ferrovie, tranvie funicolari - Servizi pubblici automobilistici, di navigazione interna e lacuale - Autostazioni metropolitane - Aeroporti - Impianti tecnologici nelle costruzioni.

SEZIONE 6ª

Piani urbanistici - Piani di ricostruzione - Piani di trasferimento degli abitati - Regolamenti edilizi - Impianti sportivi e di carattere turistico - Edifici di particolare interesse urbanistico.

Art. 4.

Per il cennato biennio la composizione delle 6 Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici è così stabilita:

SEZIONE 1ª

Presidente:

Franco dott. ing. Antonio.

Membri:

i direttori generali degli affari generali e del personale, dell'edilizia statale e sovvenzionata e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

i provveditori alle opere pubbliche;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica e ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;

Baccin dott. arch. Augusto, ispettore generale del Genio civile;

Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del Genio civile;

Guidi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile;

Giangrossi dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del Genio civile;

Lanzara dott. ing. Alfredo, ispettore generale del Genio civile;

Cannavò dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio civile;

Landi dott. prof. Guido, consigliere di Stato;

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Novelli dott. Tommaso, magistrato di Cassazione;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;

Biagioli gen. Biagio, generale di Corpo d'armata - Ministero della difesa-Esercito;

Bianchi dott. ing. Bruno, consigliere nazionale della Economia e del lavoro;

Fossati dott. Mario, Ministro plenipotenziario;

Esperti:

Beneo dott. ing. Enzo;
Morandi dott. ing. prof. Riccardo;
Cestelli Guido prof. Carlo;
Piccinato prof. arch. Luigi;
Vittorini dott. ing. Marcello;
Greco prof. arch. Saul;
Pane prof. arch. Roberto;
Giangreco prof. dott. ing. Elio;
Cederna Antonio;
Petrucci dott. Amerigo.

SEZIONE 2ª

Presidente ff.:

Grappelli dott. ing. Giorgio.

Membri:

i direttori generali degli affari generali e del personale, dell'Edilizia statale e sovvenzionata, delle Opere igieniche, della Viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie e dei Servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale delle Miniere;

il direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale degli Affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale del Turismo;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

Bartolotta dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio civile;

Lancetti dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile;

Di Gioia dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del Genio civile;

Evola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

Giangrossi dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Ruberto dott. ing. Antonio, ispettore generale del Genio civile;

Tecchia dott. ing. Michele, ispettore generale del Genio civile;

Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del Genio civile;

Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, vice avvocato generale dello Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;

Biagioli gen. Biagio, generale di Corpo d'armata - Ministero della difesa-Esercito;

Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Riggio dott. ing. Antonino, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Beneo dott. ing. Enzo;

Orabona prof. dott. ing. Edoardo;

Cestelli Guidi prof. Carlo;

Piccinato prof. arch. Luigi;

Arredi prof. dott. ing. Filippo;

Giangreco prof. ing. Elio;

Morandi prof. ing. Riccardo;

Supino prof. Giulio;

Greco prof. arch. Saul;

Citrini prof. ing. Duilio;

Petrucci dott. Amerigo.

SEZIONE 3ª

Presidente:

Migliardi dott. ing. Aldo.

Membri:

i direttori generali degli affari generali e del personale, delle Opere marittime e delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;

il presidente del Magistrato per il Po;

i provveditori alle Opere pubbliche;

l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

il direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale delle Fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria e del commercio;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale delle Foreste;

il direttore generale della Produzione agricola;

il direttore generale del Demanio e dei porti;

il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore dell'Ufficio idrografico della marina militare;

il direttore generale delle Miniere;

il capo dell'Ufficio del Ministero della difesa;

Zaza dott. ing. Giulio, ispettore generale del Genio civile;

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Lancetti dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Cannavò dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio icvile;

Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del Genio civile;

Paglia dott. ing. Antonio, ispettore generale del Genio icvile;

Cataldi dott. ing. Renato, ispettore generale del Genio civile;
Nannei dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;
Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;
Pietrini Pallotta avv. Alfredo, vice avvocato generale dello Stato;
Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato,
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale delle Ferrovie dello Stato;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
Albertario prof. Paolo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Pistella dott. Alessandro, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Biagioli gen. Biagio, generale di Corpo d'armata - Ministero della difesa-Esercito;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Cestelli Guidi prof. Carlo;
Beneo dott. ing. Enzo;
Orabona prof. ing. Edoardo;
Supino prof. Giulio;
Arredi prof. dott. ing. Filippo;
Ferro prof. Guido;
Giangreco prof. ing. Elio;
Citrini prof. ing. Duilio;
Petrucci dott. Amerigo.

SEZIONE 4ª

Presidente:

Pirozzi dott. ing. Tommaso.

Membri:

i direttori generali degli affari generali e del personale, delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
il presidente del Magistrato per il Po;
i provveditori alle Opere pubbliche;
l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale delle Miniere;
il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
Colamarino dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;
Evola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;
Ventriglia dott. ing. Franco, ispettore generale del Genio civile;
Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;
Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del Genio civile;
De Agazio dott. ing. Arturo, ispettore generale del Genio civile;
Tozzi dott. Osvaldo consigliere di Stato;
Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato;
Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Biagioli gen. Biagio, generale di Corpo d'armata - Ministero della difesa-Esercito;
Tolotti dott. Francesco, direttore centrale dei servizi impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato;
Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli Ministero agricoltura e foreste;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Pistella dott. Alessandro, direttore generale dei Miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste;
Bianchi dott. ing. Bruno, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Beneo dott. ing. Enzo;
Orabona prof. dott. ing. Edoardo;
Supino prof. Giulio;
Arredi prof. dott. ing. Filippo;
Ferro prof. ing. Guido;
Morandi prof. ing. Riccardo;
Citrini prof. ing. Duilio;
Petrucci dott. Amerigo;

SEZIONE 5ª

Presidente:

Faggioni dott. ing. Loris.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale e della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. del Ministro dei lavori pubblici;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale del Turismo;
il direttore generale delle Miniere;
il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Bartolotta dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio civile;
Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile;
Angeloro dott. ing. Andrea, ispettore generale del Genio civile;
Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;
Tecchia dott. ing. Michele, ispettore generale del Genio civile;
Ventriglia dott. ing. Franco, ispettore generale del Genio civile;
Guidi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile;
De Coro dott. ing. Ettore, ispettore generale del Genio civile;
Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Biagioli gen. Biagio, generale di Corpo d'armata - Ministero della difesa-Esercito;
Fossati dott. Mario, Ministro plenipotenziario;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
Tolotti dott. ing. Francesco, direttore centrale del Servizio impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato;
Riggio dott. Antonino, direttore centrale delle Ferrovie dello Stato;
Fattorini dott. ing. Marcello direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Castellucci dott. ing. Gilberto, maggiore generale del Genio aeronautico;
Lucaroni dott. ing. Giorgio, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Belgiorno dott. Alberico, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione, civile dei trasporti in concessione;
Armani dott. ing. Franco, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
D'Armini prof. ing. Pietro, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Beneo dott. ing. Enzo;
Cestelli Guidi prof. Carlo;
Piccinato prof. arch. Luigi;
Vittorini dott. ing. Marcello;
Pane prof. arch. Roberto;
Cederna Antonio;
Morandi prof. ing. Riccardo;
Petrucci dott. Amerigo.

SEZIONE 6ª

Presidente:

Valle prof. dott. ing. Cesare.

Membri:

i direttori generali degli Affari generali e del personale, della edilizia statale e sovvenzionata, e dell'Urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;
l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;
il direttore generale degli Affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale delle Fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria e del commercio;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale delle Antichità e belle arti;
il direttore generale del Turismo;
il direttore generale dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;
Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;
Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;
Baccin dott. ing. Augusto, ispettore generale del Genio civile;
Di Gioia dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del Genio civile;
De Coro dott. ing. Ettore, ispettore generale del Genio civile;
Quoiani dott. arch. Corrado, ispettore generale del Genio civile;
Zappulli dott. ing. Enrico, ispettore generale del Genio civile;
D'Armini prof. ing. Pietro, direttore centrale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;
Pietrini Pallotta avv. Alfredo, vice avvocato generale dello Stato;
Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;
Fossati dott. Mario, Ministro plenipotenziario;
Novelli dott. Tommaso, magistrato di Corte di cassazione;
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Biagioli gen. Biagio, generale di Corpo d'armata - Ministero della difesa-Esercito;
Castellucci dott. ing. Gilberto, maggiore generale del Genio aeronautico;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
Riggio dott. Antonino, direttore centrale delle Ferrovie dello Stato;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
Bianchi dott. ing. Bruno, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Piccinato prof. arch. Luigi;
Vittorini dott. ing. Marcello;
Greco prof. arch. Saul;
Pane prof. arch. Roberto;
Cederna Antonio;
Petrucci dott. Amerigo.

Art. 5.

Si fa riserva di provvedere con successivo decreto al rinnovo della composizione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, nonchè della composizione della Delegazione speciale in seno al Consiglio superiore per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, di cui all'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1966
Registro n. 8, *foglio n.* 158

(5005)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1966.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato il vigente statuto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto predetto, è stato sentito l'avviso del Governo della Regione siciliana sulla nomina del presidente dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. Domenico La Corte è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(5121)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1966.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi dei Campionati mondiali bob a due e bob a quattro.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi o celebrativi per l'anno 1966;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di bob a due e bob a quattro, nei valori da L. 40 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 27 × 37; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; colori: rosso e bleu, per il valore da L. 40; celeste e bleu viola, per quello da L. 90; tiratura: 18 milioni di esemplari da L. 40 e 10 milioni da L. 90; ogni quartino si compone di quaranta esemplari.

Nel valore da L. 40, la vignetta rappresenta un bob a due lanciato in pista. In alto, su due righe, la leggenda « CAMPIONATI MONDIALI DI BOB »; sotto questa scritta, a sinistra la leggenda « CORTINA D'AMPEZZO » su due righe, a destra il valore; in basso la leggenda « POSTE ITALIANE ». Nel valore da L. 90, la vignetta raffigura un bob a quattro lanciato in pista. In alto, su due righe, la leggenda « CAMPIONATO MONDIALE DI BOB »; sotto questa scritta, la leggenda « CORTINA D'AMPEZZO » su due righe; in basso a destra, il valore e, sotto a questo, la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1966
Registro n. 46 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 087

(4975)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tratto della strada statale n. 2 « Cassia » dismesso in seguito alla costruzione di una variante.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 17 del 21 gennaio 1965, con il quale è stata classificata statale la strada n. 478 « di Sarteano » includendo nel tracciato della arteria anche il tratto della strada statale n. 2 « Cassia » tra le progressive 155 + 490 e 165 + 000;

Considerato che in seguito alla realizzazione della variante di Radicofani anche il tratto della strada statale n. 2 « Cassia » compreso tra le progressive 152 + 550 e 155 + 490 deve essere declassificato, per entrare a far parte d'una delle altre categorie di cui alla citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che detto tratto, della estesa di km. 2 + 940, ha i requisiti previsti dalla ripetuta legge n. 126 per essere classificato provinciale;

Sentiti a norma degli articoli 12 e 3 della legge suindicata il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., che si è pronunciato con voto 11 febbraio 1965, n. 44, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è pronunciato con i voti 23 ottobre 1964, n. 1797, 22 giugno 1965, n. 938, 12 ottobre 1965, n. 1554, e 7 gennaio 1966, n. 139;

Vista la deliberazione 25 maggio 1965, n. 209, del Consiglio provinciale di Siena;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco della strada statale « Cassia » dalla progressiva 152 + 550 all'innesto con la strada statale n. 478 « di Sarteano » dismesso a seguito della costruzione della variante di Radicofani, viene declassificato ed incluso nella rete della provincia di Siena.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1966
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 290

(5047)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1966.

Soppressione delle Agenzie consolari in Herrin, Milwaukee e Des Moines (S.U.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono soppresse negli Stati Uniti d'America le sottoelencate Agenzie consolari alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Chicago:

Herrin;
Milwaukee;
Des Moines.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1966
Registro n. 246, *foglio n.* 293

(4970)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Lactoliofina », flaconcini liofilizzati per uso orale, della ditta La Farmochimica Italiana di Milano. (Decreto di revoca n. 4021/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° febbraio 1960, con il quale è stata registrata al n. 9796 la specialità medicinale denominata « Lactoliofina » 6 flaconcini liofilizzati per uso orale a nome della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia n. 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, si è constatata l'assenza di sviluppo batterico, ossia i germi sono stati trovati morti e non vivi, per come dichiarato e che, in un successivo controllo, l'esito è risultato uguale al precedente; per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lactoliofina » 6 flaconcini liofilizzati per uso orale, registrata al n. 9796 con decreto in data 1° febbraio 1960 a nome della ditta La Farmochimica Italiana di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4942)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.
Estensione degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, al personale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale dipendente;

Considerato che l'Ente suddetto opera nel settore del credito e che ad esso vanno applicate le modalità delle categorie aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

Al personale dipendente dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) con sede in Roma, è applicata la tabella *B*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.
Modifica dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942 e con decreti ministeriali 15 marzo 1946, 3 giugno 1949 e 3 giugno 1959;

Vista la deliberazione in data 21 aprile 1966 dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Banco, concernente l'aumento del capitale sociale e la correlativa modificazione dell'art. 6 dello statuto nonchè altre modificazioni allo statuto del Banco medesimo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 3, 6, 8 primo comma, 9 secondo comma, 14 secondo comma, 19 secondo comma, 22 primo e terzo comma dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma

Art. 3.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 1999, ma potrà essere protratta per deliberazione dell'assemblea straordinaria, adottata a norma di legge.

Art. 6.

Il capitale sociale è fissato in L. 25.000.000.000, rappresentato da n. 5.000.000 di azioni nominative da L. 5000 ciascuna.

Art. 8, primo comma.

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti aventi diritto a voto, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e che, nello stesso termine, abbiano depositato le loro azioni presso le filiali del Banco di Roma.

Art. 9, secondo comma.

Le azioni intestate a cittadini o Enti stranieri non danno diritto a voto. Tale disposizione non si applica, però, nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.).

Art. 14, secondo comma.

Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa e a schede segrete salvo che l'assemblea non decida di procedere per acclamazione unanime.

Art. 19, secondo comma.

Nel caso di cessazione dall'ufficio di uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione a norma di legge e con l'osservanza della formalità di cui al precedente art. 17.

Art. 22, primo e terzo comma.

Primo comma.

Gli amministratori, a garanzia del loro ufficio, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, devono prestare cauzione per l'importo nominale di L. 200.000 qualunque sia l'ammontare del capitale sociale.

Terzo comma.

La cauzione può essere ritirata soltanto dopo l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore fu in carica.

(5226)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Modifica dello statuto della Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 24 agosto 1942 e con decreti ministeriali in data 15 marzo 1946, 27 aprile 1949 e 4 maggio 1959;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1966 della Assemblea straordinaria degli azionisti della predetta Banca, concernente l'aumento del capitale sociale e la modificazione degli articoli 6, primo comma e 13, secondo comma, dello statuto della Banca medesima;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 6, primo comma e 13, secondo comma, dello statuto della Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, in conformità del seguente testo:

Art. 6, primo comma

Il capitale sociale è di L. 40.000.000.000 ed è rappresentato da n. 8.000.000 di azioni del valore nominale di L. 5.000 cadauna (salva la disposizione dell'art. 13).

Art. 13, secondo comma

Le azioni appartenenti a cittadini od enti stranieri non danno diritto a voto. Questa disposizione, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1655, non si applica nei confronti dei cittadini ed enti degli Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Modifica dello statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreto dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 8 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreti ministeriali in data 31 ottobre 1945, 26 dicembre 1945, 22 giugno 1946, 27 aprile 1949, 3 maggio 1958, 15 maggio 1959 e 27 luglio 1964;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1966 della Assemblea straordinaria degli azionisti della predetta Banca, concernente l'aumento del capitale sociale e la correlativa modificazione dell'articolo 6, primo comma, dello statuto nonchè altre modificazioni allo statuto della Banca medesima;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 3, 6 primo e terzo comma, 22 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 39 primo comma lettera *a*) e 40 primo comma dello statuto del Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova

Art. 3.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 1999.

Art. 6, primo e terzo comma.

Primo comma.

Il capitale sociale è di L. 30.000.000.000, diviso in n. 60.000.000 di azioni da L. 500 cadauna.

Terzo comma.

Le azioni intestate a cittadini od enti di Stati esteri, che non siano membri della Comunità Economica Europea, non danno diritto a voto.

Art. 22, terzo comma.

Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si osservano le norme di legge, nonchè la formalità di cui al precedente art. 21.

Art. 38, primo e quarto comma.

Primo comma.

La gestione degli affari correnti della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono affidate alla Direzione centrale, composta di direttori centrali e condirettori centrali.

Quarto comma.

Le residenze dei direttori centrali e dei condirettori centrali vengono stabilite dal Comitato esecutivo.

Art. 39, primo comma, lettera *a*).

Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome del Credito Italiano:

a) per la Direzione centrale e per tutte le sedi, succursali ed agenzie, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nonchè i direttori centrali, i condirettori centrali e quegli altri funzionari cui sia stata delegata tale facoltà.

Art. 40, primo comma.

La rappresentanza attiva o passiva della Società in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compresi i giudizi di cassazione, di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, spetta a due amministratori delegati o ad un amministratore delegato in unione a un direttore centrale, ovvero a due direttori centrali, oppure a un direttore centrale in unione ad un condirettore centrale o ad un altro funzionario della Direzione centrale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

(5227)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 giugno 1966:

Poma Vito, notaio residente nel comune di Castelvetrano, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani.

Salice Giuseppe, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Pordenone.

Romagnoli Pierluigi, notaio residente nel comune di Azzano Decimo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Pordenone.

(5235)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Santo Stefano di Camastra (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.862.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5144)

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Piraino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5145)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Santa Venerina (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.139.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5146)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Montagnareale (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.293.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5150)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1966, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.123.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Ventimiglia Sicilia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.277.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n 51

(5147)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Onifai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5148)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5149)

Autorizzazione al comune di Escalaplano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Escalaplano (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5151)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Mandanici (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5152)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Massa Marittima (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.244.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Colle San Magno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.585.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Valdastico (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.181.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Gallio (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.989.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1966, il comune di Gonnostramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.708.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1966, il comune di Villamassargia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.105.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 22 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,28	624,12	624,15	624,11	624,10	624,27	624,15	624,25	624,27	624,12
$ Can.	579,80	580 —	580 —	580,05	579 —	579,65	580 —	579,60	579,65	579,60
Fr. Sv.	144,60	144,57	144,59	144,59	144,55	144,58	144,605	144,60	144,58	144,58
Kr. D.	90,30	90,31	90,31	90,30	90,30	90,30	90,30	90,30	90,31	90,30
Kr. N.	87,22	87,20	87,23	87,23	87,20	87,22	87,21	87,25	87,22	87,22
Kr. Sv.	121 —	120,95	121 —	120,985	121,05	121,02	121,02	121,05	121,02	121 —
Fol.	172,81	172,83	172,75	172,81	172,75	172,80	172,795	172,80	172,80	172,70
Fr. B.	12,54	12,53	12,5275	12,5290	12,53	12,52	12,528	12,55	12,53	12,525
Franco francese	127,37	127,36	127,375	127,37	127,40	127,35	127,38	127,40	127,35	137,35
Lst.	1741,38	1741,75	1741,40	1741,70	1741 —	1741,45	1741,70	1741,45	1741,45	1741,50
Drn. occ.	155,94	155,94	155,95	155,94	155,90	155,92	155,935	155,90	155,92	155,94
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1675	24,15	24,17	24,165	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,73	21,78	21,72	21,715	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,41	10,42	10,41	10,407	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 22 giugno 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,13
1 Dollaro canadese	580,025
1 Franco svizzero	144,597
1 Corona danese	90,30
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	121,002
1 Fiorino olandese	172,802
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	127,375
1 Lira sterlina	1741,70
1 Marco germanico	155,937
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,408

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° aprile 1966 al 30 aprile 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.401		8.894	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.464	
ex 02.01-A--III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		13.607	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	7.125		zero		2.115		zero		7.692		19.602	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		22.915	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	2.309		zero		600		zero		3.132		9.029	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
ex 02.01-B--II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.056 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.450 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		15.801 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.360 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		8.852 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		11.727 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		11.727 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.641	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.237	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		3.875	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa c/o zampe c/o sugna . . .	3.859		zero		1.511		zero		5.233		13.607	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		23.958	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		19.602	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		22.915	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.029	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa c/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		19.458	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		35.153	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		26.663	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		33.612	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.228	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		35.153	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.056	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.450	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		15.801	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.360	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		8.852	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		11.727	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		11.727	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.762	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (*b*)	7	1.807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*h*)	9	18.964 (*c*)	24

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:											
			Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		32.853	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.200	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		39.764	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		20.765	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (b)	8	2.199 (b)	3	3.499 (b)	5	2.199 (b)	3	6.700 (b)	9	17.775 (c)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14 941		42.506	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		33.189	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		22.429	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.273	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.202	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.107	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(4693)

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1965 al 31 dicembre 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 29 aprile 1966, per i prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 2100, voce n. 01.03-A-II (statistica 03), colonna Paesi terzi: invece di: « 9.264 », leggere: « 9.265 »;
pag. 2101, voce n. ex 02.05 (statistica 07), colonna Paesi terzi: invece di: « 4.936 », leggere: « 4.036 »;
pag. 2101, voce n. 02.06-B (statistica 06), colonna Belgio: invece di: « 4.859 », leggere: « 3.859 ».

(4767)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni 1/10-3-1966 Paesi terzi	Giorni 1/10-3-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 11/17-3-1966 Paesi terzi	Giorni 11/17-3-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 18/24-3-1966 Paesi terzi	Giorni 18/24-3-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 25/31-3-1966 Paesi terzi	Giorni 25/31-3-1966 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:								
	06 14	- gruppo 1	2.954	2.854	2.954	2.854	2.879	2.799	2.739	2.639
	07 15	- gruppo 2	2.954	2.854	2.954	2.854	2.879	2.799	2.739	2.639
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):								
	08 12	- gruppo 1	3.693	3.568	3.693	3.568	3.599	3.474	3.424	3.299
	11 16	- gruppo 2	3.693	3.568	3.693	3.568	3.599	3.474	3.424	3.299
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		- riso semilavorato:								
	17 25	- - gruppo 1	4.820	4.637	4.820	4.637	4.706	4.523	4.494	4.311
	18 28	- - gruppo 2	5.334	5.151	5.334	5.151	5.207	5.024	4.971	4.787
		- riso lavorato a fondo:								
	21 31	- - gruppo 1	5.109	4.926	5.109	4.926	4.988	4.804	4.762	4.578
	23 34	- - gruppo 2	5.696	5.513	5.696	5.513	5.560	5.376	5.306	5.123
10.01-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	1.428	1.340	1.297	1.209	1.297	1.209	1.216	1.128

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° marzo 1966 al 17 marzo 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.134	1 134	2 854	1.134	1.134
	07 15	- gruppo 2	1.134	1.134	2.854	1.134	1 134
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1 418	1.418	3.568	1.418	1 418
	11 16	- gruppo 2	1.418	1.418	3.568	1.418	1 418
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.879	1.879	4.637	1.879	1.879
	18 28	- - gruppo 2	2.077	2.077	5.151	2.077	2.077
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.990	1.990	4.926	1.990	1.990
	23 34	- - gruppo 2	2.215	2.215	5.513	2.215	2.215
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 18 marzo 1966 al 24 marzo 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
x 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.134	1.134	2.799	1.134	1.134
	07 15	- gruppo 2	1.134	1.134	2.799	1.134	1.134
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.418	1.418	3.474	1.418	1.418
	11 16	- gruppo 2	1.418	1.418	3.474	1.418	1.418
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.879	1.879	4.523	1.879	1.879
	18 28	- - gruppo 2	2.077	2.077	5.024	2.077	2.077
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.990	1.990	4.804	1.990	1.990
	23 34	- - gruppo 2	2.215	2.215	5.376	2.215	2.215
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 25 marzo 1966 al 31 marzo 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.134	1.134	2.639	1.134	1.134
	07 15	- gruppo 2	1.134	1.134	2.639	1.134	1.134
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	03 12	- gruppo 1	1.418	1.418	3.299	1.418	1.418
	11 16	- gruppo 2	1.418	1.418	3.299	1.418	1.418
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.879	1.879	4.311	1.879	1.879
	18 28	- - gruppo 2	2.077	2.077	4.787	2.077	2.077
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.990	1.990	4.578	1.990	1.990
	23 34	- - gruppo 2	2.215	2.215	5.123	2.215	2.215
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(4558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « Nicola Rossi », con sede in Canosa di Puglia (Bari) e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1966, la gestione commissariale della Società cooperativa agricola « Nicola Rossi », con sede in Canosa di Puglia (Bari), è stata prorogata fino al 30 novembre 1966.

Dalla data del predetto decreto il dott. Damiano Cosimo Tortorelli è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta Cooperativa in sostituzione del dott. Otello Ottomano, dimissionario perchè chiamato ad altro incarico.

(5155)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'UMBRIA - PERUGIA

Approvazione del piano delle zone del comune di Castiglione del Lago

Con decreto provveditoriale 30 maggio 1966, n. 6511, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Castiglione del Lago (Perugia), ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 21 luglio 1965, n. 904; sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili le opere, gli impianti e gli edifici in esso previsti ed è stata stabilita in dieci anni dal 30 maggio 1966 l'efficacia dello stesso piano.

(5101)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto ministeriale n. 2689 in data 7 giugno 1966, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma al viale del Ciclismo, n. 19 è stato costituito, per il triennio 1° aprile 1966-31 marzo 1969, come segue:

Arcaroli dott. Giuseppe, Castronovo dott. Giuseppe, Equizi dott. Pio, Molignoni prof. Decio, Scimè prof. Gerlando, designati dal Consiglio nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra;

Hoffmann geom. Walter, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Prezzolini dott. Gustavo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(5112)

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ed economica nel comune di Palermo

L'Assessore per lo Sviluppo economico ha approvato — con decreto 11 maggio 1966, n. 43 — il piano delle zone da destinare — nella città di Palermo — all'edilizia economica e popolare, a termini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni.

Il decreto e l'allegato piano trovansi esposti, a libera consultazione del pubblico, nella Segreteria comunale per tutta la durata del piano stesso. *L'Assessore*: Mangione.

(5156)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a cinque posti di operaio specializzato ed a sei posti di operaio qualificato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 che istituisce la pianta organica degli operai dello Stato dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai di 1ª categoria, specializzati (ex coefficiente 167), dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1962, con il quale è stata fatta salva la aliquota di posti riservati agli invalidi di guerra, agli invalidi civili per fatti di guerra, e agli invalidi per servizio, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1963, con il quale è stata fatta salva l'aliquota di posti riservati agli invalidi civili ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota di posti riservati ai sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308, nonché quella riservata agli orfani di guerra ed orfani dei caduti per cause di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, che reca provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso nelle varie qualifiche professionali

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio in prova di ruolo dello Stato, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le qualifiche professionali ed il numero di posti qui di seguito indicati:

1) Concorso a cinque posti di operaio in prova di 1° categoria (specializzato) con la qualifica professionale di tessitore « M », di cui un posto riservato per i tessitori di lana e quattro posti per i tessitori di cotone.

2) Concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di muratore « OP », con sede di servizio nella casa di lavoro all'aperto di Is Arenas (Cagliari);

3) Concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di tappezziere « OP », riservato ai tappezzieri per mobili;

4) Concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di: Lucidatore di mobili in legno e di metalli « OP », riservato ai lucidatori di mobili in legno.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare);

2) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35 o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

3) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente articolo 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) ad anni 39 nei confronti dei capi di famiglia numerosa ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I benefici previsti dai precedenti numeri 1) e 2) possono cumularsi purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

3) ad anni 40 nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) di coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) ad anni 55 nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, dei mutilati ed invalidi per servizio o dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purché rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona, o nelle voci da tre a sei della categoria decima, della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro, e da sei ad undici, della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367;

b) dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) degli orfani di guerra ed orfani dei caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

I benefici previsti dai precedenti numeri 3) e 4) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri requisiti, e dei salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare, nonché per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute, per qualsiasi causa, dopo il termine sopra indicato.

La data di presentazione o di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendano essere ammessi.

Gli aspiranti al concorso a cinque posti di tessitori «M» dovranno, altresì, indicare se intendano partecipare al posto riservato ai tessitori di lana ovvero ai 4 posti riservati ai tessitori di cotone.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuno dei concorsi cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altre qualifiche hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dello istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito:

d) *i titoli che hanno diritto alla eventuale elevazione* del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

f) il Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) *i servizi eventualmente prestati presso pubbliche* Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 5.
Svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgono mediante prova d'arte che consiste in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte è eseguita alla presenza della competente Commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna Commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte non s'intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Le prove d'arte si svolgeranno nelle sedi, negli istituti e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, è nominata apposita Commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale, 1° giugno 1925 per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni.

Art. 7.
Formazione delle graduatorie

Espletata la prova d'arte di ciascun concorso, la competente Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificatisi a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero forniti, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1° - reparto 2°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internato dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la duarata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

Art. 9.

Documenti che devono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sono approvate con separati decreti ministeriali, previo accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle suddette graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, numero 1) o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece - in originale o in copia autentica - il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto gli anni 21 di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari; o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 10.
Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9, i quali appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 9:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 9;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.
Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Nomina dei vincitori dei concorsi

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con decreti ministeriali, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente di stipendio previsto dalla categoria di appartenenza oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1966
Registro n. 18 *Grazia giustizia, foglio n.* 222.

(Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . prov. di . . il . . (giorno, mese ed anno), domiciliato in . . . prov. di . via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo di 1ª categoria in prova con la qualifica di « . . ».

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue):

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . . posti con la qualifica di « . . . . ».

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . . ;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara:

(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva o per rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile);

di aver prestato o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . ;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

. . . . lì . . . .

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestano la qualifica di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio e il bollo dell'ufficio stesso.

(4948)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della Giustizia militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della Giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 210, che ratifica il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, contenente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 16 dicembre 1961, n. 1308;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1963 col quale fu indetto un concorso per titoli a sedici posti di uditore giudiziario militare riservato ai magistrati ordinari;

Considerato che il suddetto concorso è andato deserto;

Ritenuto che alla copertura dei posti di uditore giudiziario militare, rimasti come sopra scoperti, deve provvedersi mediante concorso per esami, ai sensi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare.

Dal presente concorso sono escluse le donne, e coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

b) avere compiuto il 21° anno di età e non superato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati nel successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata, dovranno pervenire, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª).

Sarà considerata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta all'Amministrazione centrale oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata irricevibile, la domanda degli aspiranti che già si trovino in servizio civile statale, od in servizio militare nel caso che la domanda stessa venga avviata tramite gerarchico e pervenga all'Amministrazione centrale oltre il termine predetto anche se presentata in tempo utile all'ufficio o Corpo militare di appartenenza.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 6) del successivo art. 6;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni:

a) per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, integrata con la legge 28 novembre 1957, n. 1143 e legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242, al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente avvenuta amnistia, indulto e commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto, per almeno tre mesi, alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi, di cui decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615;

e) per i partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano, e per i profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, alla legge 4 marzo 1952, n. 137, alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

g) per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

h) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che, non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e al decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui al decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente,

mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del *servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione* universitaria.

Le elevazioni previste nei numeri e lettere precedenti si cumulano purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età.

6) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni:

per i mutilati od invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta diliberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi di guerra per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dello Stato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

2) degli operai di ruolo dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraver*sarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite*, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera *h*) del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 4;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Tutti i profughi disoccupati dovranno inoltre presentare, per avere diritto all'elevazione del limite massimo di età fino a 45 anni, una attestazione relativa allo stato di disoccupazione rilasciata dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra quelli compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente Associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio; la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, rilasciata dall'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti su carta da bollo:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il documento contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione:

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero titolo di equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego.

La firma dell'ufficiale o del dirigente il servizio sanitario deve essere vidimata dall'autorità militare da cui dipendono.

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'Autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari:

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiale) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente, se arruolati con l'Esercito e l'Aeronautica, ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se arruolati in Marina;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana, 4) certificato di godimento dei diritti politici, 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o

appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre in bollo soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la loro buona condotta;

5) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri scelti fra i magistrati, sia ordinari che militari, e i professori universitari della Facoltà di giurisprudenza.

Possono essere nominati, altresì, membri supplenti di qualifica corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;

b) diritto penale comune;

c) diritto civile;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopraindicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle tre materie della prova scritta e per ciascuna delle otto materie della prova orale.

Prima dell'assegnazione dei punti, la Commissione delibererà per ciascuna materia, a maggioranza dei voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun componente la Commissione dichiarerà quanti punti, non inferiori a 6 decimi, intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei in base al punto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti per il prescritto tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Qualora, allo scadere del periodo di prova, i vincitori siano invece, a giudizio della Commissione del personale della Giustizia militare, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore di 3ª classe, sarà, con decreto motivato del Ministro, dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova medesimo, lo stipendio relativo alla qualifica iniziale, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1966
Registro n. 30 *Esercito, foglio n.* 118

(4997)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1965.

Le prove scritte del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 settembre 1966, alle ore 8 nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4.
Bari: Villaggio del Fanciullo, piazza Giulio Cesare, 13.

(5163)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami e titoli a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1963.

Nel Bollettino ufficiale del 5 maggio 1966, n. 18, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esami a quarantadue posti di architetto in prova, nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, approvata con decreto ministeriale 20 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1966, registro n. 16, foglio n. 265.

(5126)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 4 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 febbraio 1966, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla relativa domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 3/569 del 4 febbraio 1966;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoindicati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Omodei Gianni: Acquafredda;
2. Roncali Battista: Barbariga;
3. Battistel Maria Giovanna: Temù;
4. Lancetti Francesco: Tignale;
5. Colpi Francesco: Tremosine;
6. Negrini Paolo: Zone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali e affisso all'Albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 8 giugno 1966

Il medico provinciale: RAFFO

(5072)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 861 in data 15 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei condidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Ponzone, fraz. Cimaferle-Toleto-Piancastagna ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine prferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Varaldo Giovanni risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponzone, fraz. Cimaferle-Toleto-Piancastagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 7 giugno 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(5069)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9332 del 16 novembre 1965, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 3366 del 14 aprile 1966, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che in detto decreto è stata erroneamente designata, quale componente della Commissione giudicatrice, la signora Villa Natalina, ostetrica condotta di Pavia, la quale risulta cancellata dall'albo professionale e definitivamente collocata in pensione come ostetrica comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione di detta ostetrica con altra in seno alla Commissione giudicatrice di che trattasi, procedendo in tal modo alla rettifica del più volte citato decreto n. 3366 del 14 aprile 1966;

Vista la designazione dei Comuni interessati; sentito il Collegio delle ostetriche della provincia di Pavia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; nonchè l'art. 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 3366 del 14 aprile 1966, farà parte della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1964, in sostituzione della signora Villa Natalina, ostetrica condotta di Pavia, la signora Endrizzi Gina in Ricotti ostetrica condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio dei Comuni interessati e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio.

Pavia, addì 31 maggio 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(4998)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102411 del 30 aprile 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 1964, essendo decorso il termine utile per la presentazione delle domande;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'Ordine dei medici della provincia di Verona e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964 si compone come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Guarino dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Carola dott. Herbert, ispettore generale medico del Ministero della sanità, medico provinciale superiore di Vicenza;

Fiorini dott. prof. Enoch, primario chirurgo dell'Ospedale civile maggiore di Verona;

Berto dott. prof. Riccardo, primario medico dell'Ospedale civile di Isola della Scala;

Sandri dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Costermano.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e avrà sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio anunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 28 maggio 1966

Il medico provinciale: DE MARCO

(5066)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1966, n. 3.

Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 28 *maggio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una Commissione consiliare al fine di accertare:

a) l'uso degli automezzi a disposizione dei componenti la Giunta regionale, nel corso della campagna per la elezione del quarto Consiglio regionale della Sardegna;

b) le spese disposte dalla Giunta regionale nel corso della medesima campagna elettorale, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961, approvato con legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16:

Capitoli 3, 4, 12, 34, 43, 69, 71, 98, 114, 116, 122, 128, 133, 134, 145, 164, 169, 184, 193, 195;

c) le spese effettuate, nello stesso periodo, dagli Assessorati per la corrispondenza dei componenti i predetti organi regionali;

d) le missioni compiute dai dipendenti dell'Amministrazione regionale nello stesso periodo di tempo e le cause di esse.

Art. 2.

L'indagine sulle spese effettuate con gli stanziamenti dei capitoli indicati all'articolo precedente è limitata al periodo 1° febbraio 1961-30 giugno 1961.

Art. 3.

La Commissione è composta nei modi di cui all'art. 126 del regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna.

La nomina della Commissione è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4.

La stessa Commissione presenterà al Consiglio apposita relazione entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 maggio 1966

DETTORI

(5002)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.